

FONDO DI SOLIDARIETA' GASPARRINI

Che cos'è

E' un fondo istituito per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell'insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare.

Il Fondo finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Come funziona

Il consumatore deve presentare **domanda di sospensione del mutuo** alla banca che ha erogato il mutuo, compilando l'**apposito modello**, disponibile sia sul sito web http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html che su quello della Consap, che gestisce il Fondo stesso.

Alla domanda, che deve indicare il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione (indicata nel modello) idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento richiesto come requisito.

La banca, dopo aver effettuato gli adempimenti di propria competenza, inoltra l'istanza alla Consap, che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta della Consap, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo.

Cosa sapere

E' possibile godere dei benefici del Fondo se ricorre almeno uno dei seguenti eventi, riferiti alla persona del **beneficiario** (in caso di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari), intervenuti **successivamente alla stipula del contratto di mutuo** e verificatisi **nei 3 anni precedenti la domanda** di ammissione al beneficio del Fondo:

- **cessazione del rapporto di lavoro** subordinato, salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **cessazione dei rapporti di lavoro** di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **morte o riconoscimento di handicap grave**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero **invalidità civile non inferiore all'80%**.

Attenzione: la sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Cosa fare

E' fondamentale verificare che i beneficiari siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti **requisiti soggettivi**:

Viale degli Ammiragli, 91 - Roma 00136 - Tel +39 06 4417021 - Fax +39 06 44170230

www.adiconsum.it - e-mail: comunicazioni@adiconsum.it - C.F. 96107650580

- titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
- titolarità di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno 1 anno;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro.

La sospensione del pagamento delle rate **si applica anche ai mutui**:

- **oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite** ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- erogati per **portabilità** tramite surroga ai sensi dell'art. 120-quater del testo unico di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
- che hanno già **fruito di altre misure di sospensione** del pagamento delle rate, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

Sono **esclusi i mutui** che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- **ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni** consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- fruizione di **agevolazioni pubbliche**;
- mutui per i quali sia stata stipulata un'**assicurazione** a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.



A chi rivolgersi

Per ulteriori approfondimenti sui requisiti di accesso al Fondo Gasparrini, è possibile consultare il sito internet del [Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro](#).

In caso di dubbi o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.